aspetti discutibili in generale, essendosi da più parti evidenziata l'eccessiva brevità del termine, non certo convincentemente giustificabile con riferimento ad esigenze «che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare» (Corte cost. 18 gennaio 1977, n. 31, *Foro it.*, 1977, I, 781, in materia di termine di prescrizione — ma triennale — dei diritti nascenti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

Appare del resto significativo di una scelta legislativa eccessivamente sbilanciata verso l'interesse dell'assicurazione, il fatto che la disciplina in esame non sembra trovare corrispondenza negli altri ordinamenti europei più importanti in cui, a parte la previsione di termini prescrizionali più lunghi, la tendenza di fondo risulta quella di differenziarli in relazione al tipo di polizza.

Così in Francia, ove il termine è biennale ma è elevato a dieci nei contratti di assicurazione sulla vita allorché il beneficiario è una persona distinta dal contraente e nei contratti di assicurazione contro gli infortuni quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'assicurato deceduto; così in Germania, dove la prescrizione è biennale in genere e quinquennale nell'assicurazione sulla vita; così in Spagna ove, egualmente, la prescrizione è biennale nell'assicurazione contro i danni e quinquennale nell'assicurazione di persone, comprensiva quindi anche dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; in altri ordinamenti, infine (Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Danimarca), esistono termini prescrizionali comunque più elevati, da due a sei anni.

Ciò premesso, non sfugge a questo giudice che la Corte costituzionale ha già affrontato, con risposta negativa, il quesito circa la ragionevolezza in generale del termine annuale ex art. 2952 c.c., denunciata sotto il profilo della sua comparazione con la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (v. ord. 3 dicembre 1987, n. 458, *id.*; Rep. 1988, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 48) dichiarando la questione manifestamente infondata, diverse essendo le situazioni regolate dalle due norme codicistiche. Si ritiene, tuttavia, prospettabile nuovamente la questione sotto un diverso e nuovo profilo, attinente proprio all'oggetto della presente controversia, vale a dire la ragionevolezza in relazione all'art. 3 Cost., non del termine breve in sé ma della piena equiparazione attuata dalla disciplina dell'art. 2952, cpv., c.c. tra situazioni profondamente diverse, sotto il profilo dei beni protetti dall'ordinamento, quali sono i diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni alle cose e dai contratti di assicurazione contro gli infortuni.

La questione di legittimità pare, invero, non manifestamente infondata in linea con la qualificazione, da tempo recepita, del sindacato di costituzionalità ex art. 3 come giudizio sulla ragionevolezza delle leggi e sull'attuazione delle esigenze di coerenza tra le varie parti dell'ordinamento giuridico: non pare assolvere a detti canoni una disciplina unitaria della prescrizione che non differenzi i diritti dei soggetti colpiti nei beni di rango più elevato (quali la vita o, nel caso di specie, la persona e la sua integrità fisica) e quelli dei soggetti lesi nei propri beni materiali. Il *vulnus* al principio di eguaglianza, inteso come limite di ragionevolezza della funzione legislativa ordinaria, appare evidente.

Né sembra indispensabile, atteso il tipo di irragionevolezza ipotizzato, individuare con esattezza il c.d. *tertium comparationis*, dato che esso occorre evidenziare nell'ordinanza di rimessione allorquando si ipotizzi un'arbitraria disparità di trattamento di situazioni omogenee, essendo in tale situazione tre le norme in discussione: quella contestata, quella costituzionale asseritamente violata e quella (appunto il *tertium*) che disciplina la situazione asseritamente analoga. Nel caso di specie, viceversa, il raffronto riguarda unicamente le fattispecie reali a cui l'unica norma in discussione si applica, in relazione cioè alla sua *ratio*; e pertanto non spetta al giudice remittente indicare obbligatoriamente quale dovrebbe essere il diverso regime prescrizionale idoneo a differenziare in modo costituzionalmente ragionevole e conforme al principio di eguaglianza la prescrizione dei diritti assicurativi che ineriscono alla persona rispetto a quelli inerenti ai beni materiali, se il termine triennale previsto per l'assicurazione obbligatoria Inail, la prescrizione quinquennale per i fatti illeciti o quella ordinaria decennale, rientrando ciò nelle scelte discrezionali che farà eventualmente il legislatore. Ciò che interessa in questa sede è solo l'evidenziazione dell'irrazionalità dell'equiparazione che può venir meno con una eventuale pronuncia di illegittimità «nella parte in cui», che non rischia comunque di determinare alcun vuoto normativo operando in ogni caso, per l'ipotesi espunta dalla norma dichiarata illegittima, il regime ordinario della prescrizione.

Riguardo, infine, alla rilevanza della questione sollevata, appare evidente che l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta risulta, *prima facie*, idonea a definire il giudizio in corso, tanto è vero che la circostanza non è stata messa in discussione da alcuna delle parti nelle memorie depositate e risultando allo stato degli atti che tra la comunicazione inviata dalla Carige il 23 dicembre 1992 e la successiva richiesta di visita medica, avvenuta nel febbraio '95, non sono stati posti in essere altri idonei atti interruttivi.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 17 marzo 1998; Giud. TORTORA; [redacted] (Avv. G. e F. ZARDO) c. [redacted] (Avv. SPADAFORA, FERRATI).

Responsabilità civile — Danno da prodotto difettoso — Bottiglia d'acqua minerale — Scoppio — Responsabilità del produttore (D.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, attuazione della direttiva Cee n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 l. 16 aprile 1987 n. 183, art. 1, 5, 6).

Danni in materia civile — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Danno morale — Risarcimento — Esclusione (Cod. civ., art. 2059; d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224).

Il produttore di una bottiglia d'acqua minerale, scoppiata nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self-service, è responsabile dei danni da quest'ultimo riportati. (1)

Posto che la responsabilità prevista dal d.p.r. 224/88 ha natura sostanzialmente obiettiva, il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannato al risarcimento del danno morale. (2)

(1-2) Per l'affermazione della responsabilità del produttore a norma del d.p.r. 224/88, v. Trib. Monza 20 luglio 1993, *Foro it.*, 1994, I, 251, con nota di G. PONZANELLI, *Dal biscotto alla «mountain bike»: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia* (annotata altresì da E. MERIANI, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 393; B. GARDELLA TEDESCHI, *La responsabilità del produttore e il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 323; C. ROSSELLO, *Sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 126; A. PESCE, *Primi passi della giurisprudenza italiana ed europea sulla responsabilità da prodotto*, in *Resp. civ.*, 1994, 518; A. CAIOLA, *L'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1993, 639; U. CARNEVALI, *Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione*, in *Contratti*, 1993, 539; C.M. VERARDI, *Responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. n. 224 del 1988*, in *Corriere giur.*, 1993, 1456) e 11 settembre 1995, *Resp. civ.*, 1996, 371, con nota di C. MARTORANA, *L'orditoio: una macchina che non offre le sicurezze che si possono legittimamente attendere . . . le persone di non alta statura.*

Pur giudicando su una vicenda accaduta anteriormente all'entrata in vigore della disciplina speciale di derivazione comunitaria, Cass. 29 settembre 1995, n. 10274, *Foro it.*, 1996, I, 954, con nota di F. CARINGELLA, *La ragionevolezza dell'uso della «res» quale condizione della responsabilità del produttore: il caso di prodotti destinati a minori* (nonché, *Danno e resp.*, 1996, 87, con nota di C. COSSU, *Sicurezza del prodotto e uso prevedibile)*, fa riferimento ai criteri dettati dal d.p.r.

Svolgimento del processo. — Con atto spedito per la notifica il 19 ottobre 1995 [redacted] citava davanti al Tribunale di Roma la [redacted] per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 200.000.000 (oltre rivalutazione ed interessi legali) a titolo di risarcimento dei danni, che assumeva di avere subito alla mano destra a seguito dello scoppio di una bottiglia di acqua minerale «[redacted]» (prodotta dalla omonima società convenuta e) acquistata in data 8 giugno 1994 (alle ore 22,45 circa) presso l'autogrill «[redacted]» sito nell'area di servizio di [redacted] della autostrada [redacted].

Esponeva al riguardo che la suddetta bottiglia era scoppiata subito dopo il ricevimento della stessa da parte degli addetti al bar del suddetto autogrill; che per lo scoppio della bottiglia difettosa doveva rispondere il produttore, avendo il d.p.r. 224/88 previsto la responsabilità obiettiva del medesimo allorché si accerti la mancanza nel prodotto delle condizioni di sicurezza che ci si può legittimamente attendere, e non ricorrendo nella fattispecie alcuno dei casi per cui l'art. 6 del suddetto d.p.r. esclude la responsabilità del produttore stesso.

Si costituiva la [redacted], chiedendo il rigetto del-

224/88, al fine di stabilire se il danno sia derivato dal difetto di costruzione di una cosa.

Da segnalare, inoltre, se non altro per l'autorevolezza dei componenti del collegio arbitrale, il lodo pronunciato da Coll. arb. Bologna 14 gennaio 1991 (pres. Galgano, arbitri Ruffolo e Costi), *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Responsabilità civile*, nn. 99-102, e *Rass. dir. civ.*, 1992, 649, con nota di C. Berti, *Vizi da carenza di sicurezza e consumatore «marginale»*, in cui, tuttavia, vi è soltanto un fugace cenno alla possibilità di desumere dalle norme del d.p.r. 224/88 il concetto di prodotto insicuro e, come tale, difettoso, o mancante di qualità ai sensi del codice civile.

Tra i più recenti contributi dottrinari in tema di responsabilità del produttore, v. A. Stoppa, *Responsabilità del produttore*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1998, XVII, 119 ss.; F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, II, 996 ss.; C. Berti, *Carenza di informazione, difettosità del prodotto e responsabilità del produttore*, in *Resp. comunicazione impresa*, 1996, 565 ss.; U. Carnevali, *Responsabilità del produttore e prova per presunzioni*, in *Resp. civ.*, 1996, 481 ss.; D. Cerini, *Responsabilità del produttore e rischio di sviluppo: oltre la lettera della dir. 85/374/Cee*, in *Dir. ed economia assicuraz.*, 1996, 29; M. Serio, *Metodo comparatistico e responsabilità del produttore in diritto comunitario*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 469; M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, 823.

* * *

Dalla «mountain bike» alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera incompiuta.

I. - Il tribunale capitolino interviene su una questione non nuova, ossia la risarcibilità dei danni fisici derivanti dallo scoppio di una bottiglia acquistata da un cliente di un esercizio commerciale (1), condannando la società produttrice della stessa, in virtù della riscontrata sussistenza del nesso causale tra evento pregiudizievole e difettosità del prodotto. La decisione si segnala, innanzitutto, per essere uno dei rari esempi di applicazione della disciplina speciale sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Peraltro, una volta messa fuori gioco l'eccezione dell'uso anomalo della cosa da parte del consumatore (nel caso di specie, è stato acclarato che la bottiglia era esplosa non appena afferrata, ma riesce ben difficile qualificare in termini di abnormità l'eventuale tentativo di aprire la bottiglia (2), trattandosi di attività imprescindibile

per la fruizione del prodotto acquistato e rimanendo comunque a carico del produttore l'onere di dimostrare un utilizzo incompatibile con quello normale) ed affermata così la responsabilità del produttore, si assiste, passando al *quantum debeatur*, ad una consistente decurtazione della somma richiesta a titolo di risarcimento. Nulla, infatti, è stato liquidato al soggetto leso, né a titolo di danno patrimoniale per l'incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa del medesimo, né a titolo di danno morale; ed inoltre, il divario tra la somma richiesta dall'attore e quella giudicata congrua ha indotto il giudice a compensare parzialmente tra le parti le spese di causa.

II. - Ricompare, dunque, sulla scena giuridica una «grande assente». In effetti, la pubblicazione di una sentenza che applica la normativa di derivazione comunitaria in tema di responsabilità del produttore costituisce di per sé un evento meritevole della massima attenzione. Nel suo primo decennio di esistenza, il d.p.r. 224/88, pur avendo suscitato non poche speranze (ovvero, dal punto di vista dei produttori, timori) è rimasto confinato ai margini del sistema della responsabilità civile ed un numero davvero esiguo di decisioni fonda su tale testo normativo l'obbligo risarcitorio del produttore (3). Il fenomeno, del resto, non è circoscritto all'Italia: non dissimile è la situazione negli altri paesi europei in cui è stata data attuazione alla direttiva 85/374/Cee (4) (la maglia nera va assegnata senza dubbio alla Francia, che vi ha provveduto, dopo un interminabile dibattito, soltanto con la l. 98-389 del 19 maggio 1998, introducendo un nuovo titolo nel *code civil*, denominato «de la responsabilité du fait des products défectueux») (5). Inoltre, soltanto in una circostanza la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata in materia di responsabilità del produttore; in particolare, i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a valutare, a seguito di ricorso presentato dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Ce, la correttezza della trasposizione della direttiva nell'ordinamento britannico, in punto di eccezione dello *state of art* (6).

Sono sotto gli occhi di tutti, insomma, i risultati pratici assai modesti conseguiti da una normativa che sbarcava nel vecchio continente con

(1) La responsabilità della società imbottigliatrice per i danni causati dallo scoppio di una bottiglia è stata affermata da Cass. 28 ottobre 1980, n. 5795, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Responsabilità civile*, n. 137, e *Resp. civ.*, 1981, 392; si consideri altresì la fattispecie, relativa all'esplosione del tappo di una bottiglia contenente succo di mirtillo, esaminata da App. Roma 30 luglio 1992, *id.*, 1996, 672, con nota di A. De Berardinis, *La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi* (riprodotta insieme a Cass. 20 aprile 1995, n. 4473, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Danni civili*, n. 224, con cui è stata confermata la decisione di merito, che era stata, peraltro, impugnata solo per motivi attinenti alla liquidazione del danno). In altri casi è venuta in rilievo la responsabilità del rivenditore ai sensi dell'art. 2051 c.c.: v. Cass. 1° aprile 1987, n. 3129, *id.*, Rep. 1987, voce *Responsabilità civile*, n. 129; Trib. Roma 23 luglio 1984, *id.*, 1985, I, 588, con nota di N. Mazzia, confermata da App. Roma 8 ottobre 1986, *id.*, 1987, I, 1589, con nota di N. Mazzia (annotata altresì da P. De Sanna, *Bottiglie esplosive e responsabilità del custode*, in *Resp. civ.*, 1987, 275; M. Antinozzi, *Della responsabilità per lo scoppio di una bottiglia in un supermercato*, in *Dir. e pratica assic.* 1988, 135); analogamente, nell'ipotesi di frantumazione delle bottiglie cadute a terra a seguito della rottura del cartone in cui erano contenute, Trib. Monza 10 novembre 1982, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 121, e *Resp. civ.*, 1983, 789, con nota di L. Letta, *La vendita nei supermercati ed i relativi problemi di responsabilità*.

(2) In una fattispecie analoga a quella decisa dalla sentenza in epigrafe, in cui il tappo di una bottiglia d'acqua minerale era malauguratamente saltato nell'occhio di un consumatore mentre si accingeva ad aprirla, la Suprema corte austriaca, interpretando le disposizioni del PHG (*Produkthaftungsgesetz*), ha puntualizzato che nessun rimprovero può farsi al danneggiato per aver aperto la bottiglia senza particolare cura e che, se mai, il fabbricante avrebbe dovuto avvertire la clientela del rischio che i tappi delle bottiglie d'acqua minerale potevano in certi casi comportarsi come quelli delle bottiglie di champagne (la decisione resa in data 8 aprile 1997 è segnalata in *Consumer Law Journal*, 1998, 82).

(3) A quanto consta, risultano edite due sentenze rese dal Tribunale di Monza, la prima in data 20 luglio 1993 (*Foro it.*, 1994, I, 251, con nota di G. Ponzanelli, *Dal biscotto alla «mountain bike»: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, ed annotata altresì da E. Meriani, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 393; B. Gardella Tedeschi, *La responsabilità del produttore e il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 323; C. Rossello, *Sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 126; A. Pesce, *Primi passi della giurisprudenza italiana ed europea sulla responsabilità da prodotto*, in *Resp. civ.*, 1994, 518; A. Caiola, *L'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1993; 639; U. Carnevali, *Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione*, in *Contratti*, 1993, 539; C.M. Verardi, *Responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. n. 224 del 1988*, in *Corriere giur.*, 1993, 1456) e l'altra in data 11 settembre 1995 (*Resp. civ.*, 1996, 371, con nota di C. Martorana, *L'orditoio: una macchina che non offre le sicurezze che si possono legittimamente attendere . . . le persone di non alta statura*).

(4) Sulla situazione spagnola, v. I. Alvarez Vega, *La responsabilità del produttore nel diritto spagnolo. I problemi di assicurabilità dei rischi da sviluppo*, in *Dir. ed economia assicuraz.*, 1997, 551; R. Jimenez De Parga Cabrera, *Analisi della legge spagnola del 6 luglio 1994 sulla responsabilità civile da prodotti difettosi*, in *Contratto e impr.-Europa*, 1996, 605.

(5) Un primo, rapido, commento alla legge di P. Jourdain può leggersi in *JCP* E, n. 22, 821.

(6) Cfr. Corte giust. 29 maggio 1997, causa C-300/95, *Foro it.*, 1997, IV, 387, con nota di G. Ponzanelli, *Regno unito, Corte di giustizia ed eccezione dello «state of art»*, nonché *Corriere giur.*, 1997, 1387, con nota di A. Di Nepi, *«Danni da sviluppo» e responsabilità del produttore*, e *Danno e resp.*, 1997, 569, con nota di S. Bastianon, *La Corte di giustizia Ce e la responsabilità del produttore*.

la domanda. Osservava al riguardo che le modalità del sinistro apparivano inverosimili; che comunque era onere dell'attore provare il nesso causale tra le lesioni e l'azione di un prodotto difettoso; che non poteva ammettersi il cumulo di rivalutazione ed interessi legali.

Dopo l'interrogatorio libero dell'attore, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona del [redacted] e quindi ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate in data 26 settembre 1997.

Motivi della decisione. — Il teste [redacted] — che il giorno del sinistro era in compagnia dell'attore all'interno dell'autogrill — ha dichiarato che la bottiglia in questione, di piccole dimensioni, è scoppiata nella mano destra del [redacted] subito dopo essere stata da quest'ultimo presa da un bancone *self service* (e non dopo la consegna della stessa da parte di addetti dell'autogrill), ed il vetro ha ferito la mano dell'attore, che ha cominciato subito a sanguinare vistosamente all'altezza del polso.

Il teste suddetto non ha saputo indicare se la bottiglia era piena di acqua gassata o naturale, fredda o a temperatura am-

---

ben altre ambizioni (7). D'altra parte, mentre la recente legislazione di paesi con un *background* giuridico, economico e culturale distante da quello europeo, come il Giappone e l'Australia, si è in parte ispirata al modello comunitario (8), negli Stati uniti, terra d'origine delle regole sulla *product liability*, è in atto un processo di ripensamento delle linee portanti della disciplina (9).

Ciò non vuol dire affatto che tutti i prodotti messi in circolazione nell'ambito dell'Unione europea siano sicuri (10), ma nemmeno che i produttori (o gli importatori) riescano sempre e comunque a farla franca. Proseguendo un cammino iniziato molti anni prima dell'adozione della direttiva 85/374, i giudici di merito continuano a pronunciare condanne nei confronti dei fabbricanti di prodotti fondate sulla normativa comune e la corte di legittimità non di rado provvede a confermarle (11). La responsabilità veniva (e viene) affermata a vario titolo, invocando la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. ovvero i regimi aggravati, come quelli delineati dall'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose (12) e, in misura minore, anche dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia (13).

Si è anzi constatato che la rilettura della disciplina codicistica alla luce dei parametri enunciati dal d.p.r. 224/88, anche per i fatti ad esso antecedenti e sebbene l'art. 16 stabilisca che le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988 (14), può inopinatamente condurre ad un arretramento della soglia di tutela dei danneggiati, che rischiano di rimanere invischiati nella trappola dell'uso anomalo (o uso irragionevole) del prodotto (15).

III. - Quali sono, allora, le ragioni di questa incidenza tutto sommato ridotta della normativa speciale sulla responsabilità del produttore?

A parte spiegazioni di ordine sociologico e culturale (diffusa è la tendenza a colpevolizzare l'utilizzatore del prodotto, piuttosto che pensare ad un difetto di fabbricazione), il motivo principale va rinvenuto nel carattere suppletivo della disciplina di attuazione della direttiva comunitaria, con la conseguente stratificazione di diritti e rimedi. L'ineludibile articolazione con il diritto comune ha generato un ibrido: in caso di danno da prodotto difettoso, la vittima potrà in concreto optare, secondo convenienza, per l'applicazione delle regole speciali ovvero per quelle generali (la scelta è, ovviamente, obbligata allorché si verte in una delle ipotesi non coperte dal d.p.r. 224/88, come, ad esempio, quando il danno riguarda un prodotto agricolo del suolo o dell'allevamento, o ancora quando si verifichi la distruzione di una cosa non destinata normalmente all'uso o consumo privato). Si tratta, quindi, di bilanciare i pro e i contro: la via tracciata dal d.p.r. 224/88 sembrerebbe a prima vista la più agevole, non fosse altro che per le semplificazioni probatorie, ma non è detto che la strada tradizionale non potrebbe in un congruo numero di casi risultare più vantaggiosa (o almeno tale da assicurare una tutela di pari livello). Del resto, già nell'immediatezza del decreto, vi era chi constatava come la maggiore gravità dell'onere probatorio a carico dell'attore che si avvalesse dello strumentario tradizionale fosse solo «virtuale», esprimendo perplessità in ordine agli effetti pratici delle novità da poco introdotte (16).

In realtà, ferma restando — e non potrebbe essere altrimenti — l'irrinunciabile esigenza di accertare un nesso eziologico tra difetto e danno, l'ostacolo della dimostrazione della colpa del fabbricante, che appare il punto di debolezza del danneggiato nel regime ordinario, ormai da tempo non poteva considerarsi invalicabile (17). La tecnica della dimostrazione della colpa mediante presunzioni (18), per quanto si presti a discutibili forzature, era stata sperimentata con successo dalla giurisprudenza, che continua tranquillamente a servirsene.

Vi sono, peraltro, altri e non meno importanti fattori, legati al sistema processuale di casa nostra ed alle marcate distinzioni con quello nordamericano (19), che possono giustificare i risultati deludenti della disciplina *de qua*. In primo luogo, non esiste la possibilità di far decidere la controversia da una *jury*, composta di cittadini non professionisti della giustizia, che, a torto o a ragione, si ritiene incline a simpatizzare con la vittima del prodotto difettoso, quasi immedesimandosi con essa

---

(7) Osserva, inoltre, A. Stoppa, *La direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi compie dieci anni*, in *Contratto e impr./Europa*, 1996, 904, che anche, a livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali, non si sono conseguiti i risultati auspicati.

(8) Per una disamina dell'influenza della direttiva comunitaria sulla normativa australiana, giapponese e filippina, v. D. Harland, *Recent developments in product and service liability law in the Asia-Pacific region*, in *Consumer Law Journal*, 1998, 21.

(9) Sottolinea che i principî sulla responsabilità del produttore stanno attraversando una fase di transizione, D. Vetri, *Sviluppi delle regole e dei principî sulla responsabilità del produttore negli Stati uniti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 463.

(10) È di recente salito alla ribalta della cronaca il caso dello scoppio di un frullatore che ha sfregiato il volto di una casalinga, vicenda conclusa in via transattiva, con il pagamento alla vittima di una somma con molti zeri: cfr. *La Repubblica* del 15 luglio 1998, 22.

(11) Cfr., di recente, Cass. 21 novembre 1995, n. 12023, *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Responsabilità civile*, n. 176, e *Danno e resp.*, 1996, 363, con nota di G. Ponzanelli, *Batteria anonima e responsabilità del «vero» produttore* (che ha affermato la responsabilità del produttore di una batteria esplosa in un'autorimessa), e 10 ottobre 1997, n. 9866, *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., n. 268, e *Danno e resp.*, 1998, 238, con nota di A. Moliterni, *Chi importa (un prodotto difettoso) . . . paga!* (che ha ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'importatore-rivenditore di un prodotto chimico destinato all'agricoltura, il cui impiego aveva danneggiato le piantagioni dell'acquirente; nel senso che fossero addebitabili al produttore i danni derivanti dalla reticente, incompleta ed ambigua formulazione delle etichette apposte su tali prodotti, si esprimeva già Cass. 20 febbraio 1976, n. 570, *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Sanità pubblica*, n. 165); per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano 13 aprile 1995, *id.*, Rep. 1996, voce *Responsabilità civile*, n. 179 (annotata da G. Ponzanelli, *Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore-progettista e del montatore*, in *Danno e resp.*, 1996, 381, e da B. Musso, *Tutela del consumatore e responsabilità solidale fra produttore e venditore*, in *Contratti*, 1996, 374) e Trib. Verona 23 febbraio 1995, *Foro it.*, Rep. 1996, voce cit., n. 178 (annotata da S. Moglia, *Infortunio sul lavoro e pluralità di responsabili*, in *Nuova giur. civ.*, 1996, I, 305).

(12) È questo il caso dei produttori di prodotti farmaceutici o di loro componenti: v., al riguardo, Cass. 27 gennaio 1997, n. 814, *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Responsabilità civile*, n. 211; 1° febbraio 1995, n. 1138, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 158 (annotata da S. Bastianon, *La Cassazione, il «Trilergan» e la responsabilità per danni da emoderivati infetti*, in *Resp. civ.*, 1996, 146); 20 luglio 1993, n. 8069, *Foro it.*, 1994, I, 455 (annotata da A. Barenghi, *Brevi note in tema di responsabilità per danni da emoderivati difettosi tra «obiter dicta» e regole giurisprudenziali*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1041; A. Busato, *I danni da emoderivati: le diverse forme di tutela*, in *Resp. civ.*, 1994, 67).

(13) Osserva L. Mezzasoma, *La responsabilità per danno da cose*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 100 ss., che la normativa sui danni da prodotti difettosi non incide sul sistema del danno da cose pensato dal legislatore del '42.

(14) Rileva M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, 823, che l'atteggiamento dei giudici nei confronti della nuova disciplina è stato nel segno della continuità, con il risultato di renderla sostanzialmente applicabile, a prescindere dalla data di entrata in vigore.

(15) Emblematico è il caso esaminato da Cass. 29 settembre 1995, n. 10274, *Foro it.*, 1996, I, 954, con nota di F. Caringella, *La ragionevolezza dell'uso della «res» quale condizione della responsabilità del produttore: il caso di prodotti destinati a minori* (e *Danno e resp.*, 1996, 87, con nota di C. Cossu, *Sicurezza del prodotto e uso prevedibile*), che ha escluso la ragionevole prevedibilità dell'uso dell'altalena da parte di un ragazzo di dodici anni che era montato in piedi sul bracciolo del seggiolino, fondando il giudizio proprio sul disposto dell'art. 5, 1° comma, lett. *b*), d.p.r. 224/88.

(16) In tal senso, v. R. Pardolesi, in *La responsabilità per danno da prodotti difettosi* a cura di R. Pardolesi e G. Ponzanelli, in *Nuove leggi civ.*, 1989, 650.

(17) Quanto meno a partire dal celeberrimo «caso Saiwa»: cfr. Cass. 25 maggio 1964, n. 1270, *Foro it.*, 1965, I, 2098 (annotata da F. Martorano, *Sulla responsabilità del fabbricante per la messa in commercio di prodotti dannosi (a proposito di una sentenza della Cassazione)*, *id.*, 1966, V, 13).

(18) In argomento, v. U. Carnevali, *Responsabilità del produttore e prova per presunzioni*, in *Resp. civ.*, 1996, 481.

(19) Li segnala G. Ponzanelli, *Regno unito, Corte di giustizia ed eccezione dello «state of art»*, cit., 391.

biente, ma ha escluso che il [redacted] abbia, prima dello scoppio, in qualche modo manipolato o cercato di aprire la bottiglia in questione.

Alla luce delle dichiarazioni del teste citato — che confermano sostanzialmente quanto dall'attore riferito nella citazione e, soprattutto, durante il libero interrogatorio — non può negarsi la sussistenza dell'allegato nesso causale tra l'evento dannoso (lesioni personali) e la bottiglia prodotta (com'è pacifico) dalla convenuta.

Tanto appare sufficiente ad affermare la responsabilità di quest'ultima, non potendo ragionevolmente contestarsi sia l'attribuibilità alla [redacted] della qualifica di «produttore» — se non per altro, in ragione della presenza del proprio marchio sulla bottiglia (cfr. lettera 28 luglio 1994 dell'avv. Zardo, non contestata in tale parte del suo contenuto) — sia la difettosità del prodotto dalla stessa messo in commercio, atteso che una bottiglia piena d'acqua che scoppia improvvisamente presenta un grado di sicurezza incompatibile con quello che ragionevolmente un normale consumatore può attendersi allorché si reca in un supermercato e prende il prodotto da un bancone *self-service*.

Secondo l'art. 5 d.p.r. 224/88 un prodotto si reputa infatti difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, ed è d'altra parte normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie.

La valutazione di sicurezza deve tenere conto dell'uso a cui il prodotto è destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere (cfr. Cass. 29 settembre 1995, n. 10274, *Foro it.*, 1996, I, 954; Trib. Monza 20 luglio 1993, *id.*, 1994, I, 251).

Nel caso di specie è fin quasi ovvio affermare che le bottiglie di acqua minerale sono normalmente destinate ad essere vendute nei supermercati ed «usate» mediante l'apprensione dagli appositi banconi destinati alla clientela, che solitamente si serve da sola.

Nessun uso anomalo è pertanto riconoscibile nella fattispecie,

---

(all'insegna del «poteva succedere anche a me»). Inoltre, il divieto del patto di quota lite, tradizionalmente avversato nel nostro ordinamento (20) e sanzionato con la nullità, non realizza l'effetto incentivante sulla proponibilità delle azioni risarcitorie, che invece è connesso alla *contingency fee* statunitense, la quale spinge gli avvocati a promuovere le cause e neutralizza la naturale avversione dei danneggiati ad imbarcarsi in un'avventura che potrebbe rivelarsi assai costosa.

In questo quadro non del tutto confortante, si assiste ad un mutamento di prospettiva, anch'esso dettato dal legislatore comunitario. Il nucleo del problema si sposta dal momento riparatorio-repressivo a quello preventivo (21). Si è, in altri termini, registrata l'insufficienza di un intervento tipicamente *ex post*, come quello del risarcimento del danno, per puntare su un reticolo di obblighi volti a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ed una corretta informazione ai consumatori (direttiva 92/59/Cee relativa alla sicurezza dei prodotti, attuata nel nostro ordinamento con il d.leg. 17 marzo 1995 n. 115) (22).

La nuova normativa, con tutto il suo corredo di controlli amministrativi e sanzioni penali, non elimina quella specifica sulla responsabilità (l'art. 9 d.leg. 115/95 fa espressamente salve le disposizioni del d.p.r. 224/88), ma vi si affianca per rendere quanto più completa e organica la tutela. Peraltro, l'imposizione al produttore, così come agli altri soggetti inseriti nella catena di commercializzazione del prodotto, di specifici doveri a contenuto cautelare potrebbe comportare, in caso di inosservanza, un autonomo titolo di responsabilità a carico degli autori delle violazioni (23). Ove tale aspetto fosse adeguatamente valorizzato, si darebbe nuova linfa all'art. 2043 c.c. (24), potendo configurarsi in una non trascurabile serie di ipotesi il requisito della colpa per inosservanza di disposizioni di legge aventi una specifica finalità precauzionale (25).

IV. - Resta da fare qualche breve considerazione in ordine al danno risarcibile nel caso in cui la responsabilità del produttore venga affermata ai sensi del d.p.r. 224/88. Occorre chiedersi, in particolare, quale posto spetti, nel sistema risarcitorio delineato dal legislatore, alla voce danno non patrimoniale; danno non patrimoniale da intendersi, nel nostro caso, *sub specie* di *pecunia doloris*, in stretta connessione con le ipotesi di morte e lesioni personali, che, secondo l'indicazione dell'art. 5 del decreto, non conoscono limiti di sorta al ristoro dei pregiudizi sofferti alla stregua della disciplina speciale.

Al riguardo, si è osservato che la normativa sul danno da prodotti difettosi (e prima ancora la direttiva) ha rinunciato ad incidere sulla questione del danno morale (26), lasciando campo libero ai criteri generali, il che significa, nel nostro ordinamento, scontrarsi con la barriera eretta dall'art. 2059 c.c.

Orbene, l'astratta configurabilità di una fattispecie criminosa colposa non può mettersi in discussione; si tenga presente che il difetto di fabbricazione del prodotto può essere imputato al vertice aziendale (27) ove ricorrano specifiche responsabilità, anche di tipo omissivo, dei singoli, e, in ogni caso, quando pure non si riuscisse ad individuare all'interno della struttura produttiva la persona fisica cui ascrivere il reato, ciò non precluderebbe il risarcimento del danno morale (28).

Il problema sta tutto nel riconoscere l'esistenza di un coefficiente soggettivo, almeno colposo, che vada a connotare la condotta suscettibile di essere sussunta in una fattispecie penalmente rilevante, e il d.p.r. 224/88 consente l'affermazione della responsabilità del produttore indipendentemente da una positiva dimostrazione della sua colpa. Tuttavia, se è assolutamente indiscutibile che il risarcimento dei danni morali non possa ammettersi quando la responsabilità dell'autore materiale dell'illecito sia affermata in base a presunzioni legali di colpa (29), ciò non vuol dire che il vantaggio offerto dalla legge (e cioè la possibilità di prescindere dalla colpa) debba scontarsi con la perdita *a priori* di quanto potrebbe essere conseguito a titolo di danno non patrimoniale. Se, infatti, il ristoro di questa voce viene chiesto dal danneggiato, che pure invochi il d.p.r. 224/88, e se in giudizio emerge la sussistenza degli elementi costitutivi di un fatto-reato, nulla osta alla sua liquidazione (30); a tal fine, dal momento che il danno morale si abbina normalmente ad un pregiudizio riconducibile al danno biologico, si potrà eventualmente far ricorso al metodo, recentemente avallato alla Suprema corte (31), secondo cui esso è determinabile in una frazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno alla salute.

Diversamente, l'automatico sbarramento alla risarcibilità del danno non patrimoniale, quante volte la vittima abbia fatto riferimento alla normativa sui prodotti difettosi, costituirebbe un deterrente in più all'applicazione della stessa, marginalizzandola ulteriormente. Dopo i capitoli dedicati alla *mountain bike*, all'orditoio e alla bottiglia d'acqua minerale, dobbiamo aspettarci una lunga serie di pagine vuote?

ALESSANDRO PALMIERI

---

(20) Il divieto è ribadito dal codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, dove si precisa che esso concerne le pattuizioni dirette ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite (art. 45). Cfr. *Foro it.*, 1997, V, 341.

(21) Cfr. P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997, 650; A.M. PRINCIGALLI, *La responsabilità civile*, in *Diritto privato europeo* a cura di N. LIPARI, Padova, 1997, 989.

(22) In argomento, v. A. CANTÙ, *Il d.leg. 17 marzo 1995 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Resp. civ.*, 1996, 799; A. CARUSO, *D.leg. 115/95: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore*, in *Danno e resp.*, 1997, 428.

(23) Secondo F. CAFAGGI, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto privato europeo*, cit., 1020 ss., sarebbero autonomamente sanzionabili, comportando l'obbligo di risarcimento del danno, le violazioni riferibili alla fase successiva all'immissione del prodotto sul mercato.

(24) È di questo avviso B. CARDANI, *La direttiva Cee sulla sicurezza generale dei prodotti; un rilancio della regola aquiliana per imputare la responsabilità del produttore?*, in *Dir. ed economia assicuraz.*, 1992, 780.

(25) Sul concetto di «leggi» rilevante ai fini della colpa specifica, v. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Bologna, 3ª ed., 1995, 492 ss.

(26) Lo evidenzia R. PARDOLESI, in *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, cit., 630.

(27) In tal senso, Cass. 16 aprile 1993, Puskas, *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, nn. 51, 52 (per esteso, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 352, con nota di C. PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore: avamposto o «sackgasse» del diritto penale?*); nella circostanza, il Supremo collegio ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato, per la morte di un paracadutista conseguente ad un vizio di fabbricazione della bretella del paracadute, il dirigente della società produttrice del paracadute rivelatosi difettoso, ritenendo che l'evento poteva evitarsi con l'attivazione del paracadute di sicurezza da parte della vittima.

(28) Cfr. Cass. 12023/95, cit.

(29) Cfr., con riferimento all'art. 2054 c.c., Cass. 28 agosto 1995, n. 9045, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Danni civili*, n. 159; 14 marzo 1995, n. 2932, *ibid.*, n. 160.

(30) Si noti che Trib. Monza 11 settembre 1995, cit., pur facendo applicazione della disciplina speciale, non ha avuto remora alcuna nell'accordare il ristoro del danno morale.

(31) V. Cass. 9 gennaio 1998, n. 134, *Foro it.*, 1998, I, 409, con osservazioni di M. GRANIERI.

ove invece appare evidente l'anormale insicurezza della bottiglia presa dall'attore, atteso che l'uso consueto della stessa sopra descritto è logicamente incompatibile (proprio per l'attitudine delle bottiglie destinate al pubblico dei consumatori ad essere maneggiate direttamente dai medesimi tramite apprensione diretta) con la possibilità che la bottiglia d'acqua scoppi nelle mani di colui che è destinato ad acquistarne la materiale disponibilità.

Chiara ed evidente appare allora la responsabilità della convenuta quale produttore, ai sensi del d.p.r. sopra citato. È appena il caso di dire, sotto questo profilo, che la [redacted] non ha né allegato né, tanto meno, provato alcuna delle circostanze, che per l'art. 6 del suddetto decreto sono in grado di escludere la responsabilità del produttore, e in particolare l'inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione della bottiglia.

A causa dell'infortunio l'attore ha riportato ferite lacero-contuse all'antibrachiale destro con lacerazione del muscolo palmare lungo e l'assonotmesi del nervo mediano destro al polso con degenerazione walleriana distale: lesioni tutte da cui sono derivate una i.t.t. di giorni sessanta, una i.t.p. (al cinquanta per cento) di giorni trenta e menomazioni (ipovalidità della mano, del polso e della parte distale dell'avambraccio destro in destrimane) riducenti — secondo la condivisibile valutazione del consulente tecnico d'ufficio dr. [redacted] — del diciotto per cento la totale validità.

Ciò premesso, l'attore ha senz'altro diritto al risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nello ambiente in cui la vita si esplica.

Tenuto conto dei consueti parametri di valutazione — età dell'infortunato al momento della cessazione dell'invalidità temporanea: venti anni e un mese; natura e tempo di guarigione delle lesioni; suscettibilità dei postumi di incidere sul concreto svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiano e sull'andamento dei rapporti sociali; valore attuale del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento ed opportunamente variato in ragione dell'età dell'infortunato, dell'entità dei postumi e di ogni altra circostanza (nella fattispecie: il danno estetico residuato; le difficoltà nello svolgimento, possibile, nonostante i postumi, delle attività richiedenti l'efficiente uso della mano destra, come lo scrivere, il dattilografare, il sollevare pesi; la ragionevole probabilità di subire limitazioni nelle scelte occupazionali future in ragione delle diminuite possibilità di uso della mano destra) che consenta di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (cfr. Cass. 3516/96, *id.*, Rep. 1996, voce *Infortuni sul lavoro*, n. 95; 4255/95, *id.*, Rep. 1995, voce *Danni civili*, nn. 241-243); valore giornaliero dell'alterazione temporanea dello stato di salute — il risarcimento del danno alla salute subìto da [redacted] può equitativamente liquidarsi nella attuale somma di lire 68.000.000, di cui lire 4.875.000 per l'alterazione temporanea.

Il danno patrimoniale non può invece essere liquidato sia per l'insuscettibilità delle menomazioni di incidere sull'esercizio dell'attività lavorativa del [redacted] in modo diverso da quello già adeguatamente considerato valorizzando il pregiudizio della cenestesi lavorativa con una maggiorazione del punto di invalidità, ma per l'assenza di elementi di prova al riguardo.

Analogamente non può essere liquidato il danno morale, poiché la responsabilità della convenuta ha natura sostanzialmente obiettiva e quindi prescinde dalla colpa, che è invece (normalmente) necessario accertare in concreto per la configurabilità dell'illecito penale rilevante ex art. 2059 c.c.

Per le spese sostenute è invece ammissibile il rimborso della somma di lire 7.994.000 indicata nelle ricevute in atti. Tale somma può essere rivalutata in quella di lire 8.840.000, data la svalutazione sopravvenuta agli esborsi.

L'attore ha infine diritto al risarcimento del danno subìto per l'indisponibilità, tra la data del fatto e quella della decisione, dell'equivalente monetario del «bene» perduto (cfr. Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, *id.*, 1995, I, 1470).

Tale danno può essere equitativamente liquidato applicando — sulla «base di calcolo» costituita dalla semisomma degli importi originario e rivalutato del risarcimento — un tasso di interesse pari a quello che esprime il rendimento annuo medio dei principali titoli di Stato al netto dell'inflazione.

La più autorevole giurisprudenza, infatti, nell'escludere che la base di calcolo del lucro cessante *de quo* possa essere costituita dal capitale rivalutato alla data della decisione, ha nello stesso tempo autorizzato il computo degli interessi — ad un tasso individuato secondo il presumibile impiego che il creditore avrebbe fatto del denaro, tenuto conto delle condizioni personali del medesimo, dell'importo della somma e delle altre eventuali particolari circostanze del caso concreto — su un capitale «progressivamente» rivalutato (in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) allo scopo di ricostituire l'identità dell'equivalente monetario del bene perduto nel corso del tempo, e ciò consente di utilizzare, per comodità di calcolo, una «base» intermedia (la «semisomma» di cui sopra), che non muta in modo significativo il risultato complessivo.

D'altro canto, poiché la rivalutazione compensa la perdita del potere d'acquisto della moneta (e quindi esprime, in un certo senso, il corrispettivo del mancato impiego dell'equivalente monetario del danno nell'acquisto di beni di consumo), appare equo detrarre la percentuale della stessa dal tasso di interesse applicato (e quindi considerare solo il rendimento «reale» dell'investimento in titoli di Stato), perché la percezione degli interessi presuppone logicamente la conservazione e l'impiego di una somma di denaro «liquida», che sono incompatibili con la suddetta finalità della concessione della rivalutazione, non apparendo ragionevole ritenere che il creditore avrebbe, nello stesso tempo, speso la somma di denaro per comprare beni di consumo e risparmiato la stessa somma in vista dell'impiego nell'acquisto di titoli di Stato, conseguendo quindi contemporaneamente tutti i vantaggi di entrambe le forme di investimento (cfr. Cass. 5525/95, *ibid.*, 2829).

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il danno *de quo* può essere liquidato nella somma di lire 22.875.000 in ragione dell'applicazione del tasso di interesse annuo del nove per cento pari all'utile medio (negli ultimi quattro anni circa, al netto dell'inflazione) dell'investimento della somma nella forma più redditizia seguita dal normale risparmiatore (tenuto conto dell'importo dell'investimento e della condizione sociale del creditore), e cioè nell'acquisto di Bot, Cct e Btp.

L'importo complessivo del risarcimento (alla data della sentenza) può così essere determinato, aggiungendo al capitale dovuto (lire 76.840.000) il lucro cessante come sopra liquidato.

Naturalmente a partire dalla pubblicazione della sentenza, che opera la «conversione» del credito di valore in credito di valuta, spetteranno — sul coacervo capitale rivalutato/lucro cessante — gli interessi moratori al tasso legale, di cui all'art. 1224 c.c.